

Legge regionale 10 novembre 2003, n.54

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 59/1996)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), modificato dalla legge regionale 6 febbraio 1998, n. 10, articolo 1, e' sostituita dalla seguente:

"a) delibera, a maggioranza assoluta, il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Istituto, l'eventuale esclusivita' e il tempo pieno dell'incarico stesso, nonche' la revoca;"

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 59/1996 e' sostituita dalla seguente:

"d) delibera il programma annuale e pluriennale di attivita', su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva, di cui all'articolo 10 bis;"

ARTICOLO 2

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 59/1996)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 59/1996 e' inserito il seguente:

"Articolo 10 bis
(Conferenza consultiva)

1. Il Presidente dell'Istituto indice annualmente, prima della approvazione del programma di attivita' pluriennale e annuale, la Conferenza consultiva delle universita' degli studi della Toscana, dell'Unioncamere, delle confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Alla Conferenza partecipano il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il Direttore, il Presidente e i componenti del Comitato scientifico.

3. La Conferenza esprime il proprio parere sul programma pluriennale e sul programma annuale di attivita'."

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 59/1996)

1. L'articolo 13 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13
(Indennità di carica e di presenza)

1. Al Presidente dell'Istituto è corrisposta una indennità annua di euro 20.000,00.
2. Agli altri membri del Consiglio di amministrazione è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio stesso, un gettone di presenza di euro 200,00.
3. Al Direttore è corrisposta una indennità lorda annuale di euro 40.000,00. Tale indennità è raddoppiata nel caso che l'atto di nomina preveda l'esclusività dell'incarico ed il tempo pieno.
4. Al Presidente del Comitato scientifico è corrisposta una indennità annua di euro 8.000,00.
5. Agli altri membri del Comitato scientifico è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 200,00.
6. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta una indennità annuale rispettivamente di euro 6.000,00 e di euro 3.600,00.
7. Le indennità di cui al presente articolo possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale."

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 59/1996)

1. L'articolo 17 della l.r. 59/1996 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17
(Regolamenti)

1. I regolamenti dell'Istituto disciplinano:
 - a) il funzionamento degli organi;
 - b) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati e alle informazioni;
 - c) l'organizzazione degli uffici e del lavoro e le modalità di reclutamento del personale;
 - d) le modalità e i criteri di contabilità."

ARTICOLO 5

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. n. 59/1996 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 l'Istituto adotta il sistema di contabilità economica con le modalità ed i criteri stabiliti dal proprio regolamento di contabilità. Fino a tale data si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la contabilità della Regione."